

(N. 1659)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(BRASCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 AGOSTO 1956

Conglobamento delle retribuzioni dei fattorini telegrafici, procaccia, scortapieghi, scambisti e guardapprodi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

ONOREVOLI SENATORI. — I fattorini telegrafici, i procaccia, gli scortapieghi, gli scambisti e guardapprodi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, non assimilabili, per la particolare natura giuridica del rapporto di lavoro, alle normali categorie dei dipendenti di ruolo e non di ruolo dello Stato, sono compresi fra il personale postelegrafonico citato dall'articolo 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Di conseguenza, tenuto presente quanto è stabilito dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive disposizioni, si rende necessario disciplinare, con apposito provvedimento, per le anzidette speciali categorie, il trattamento dovuto per conglobamento di competenze dal 1° luglio 1955 e dal 1° luglio 1956.

Il presente disegno di legge predisposto di intesa con il Ministero del tesoro provvede appunto al riguardo, tenendo conto delle disposizioni legislative intervenute nella materia.

Detto disegno di legge considera separatamente le due seguenti specie di personale aventi ciascuna particolari caratteristiche:

fattorini telegrafici (compresi i provvisori) il cui trattamento è regolato dal decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, in rapporto al numero degli oggetti mensilmente recapitati;

procaccia, scortapieghi, scambisti e guardapprodi, vincolati all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni da una scrittura contrattuale *sui generis* denominata « obbligatoria personale » ed il cui trattamento economico trova riferimento e disciplina in parti-

colari disposizioni delle quali l'ultima è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, emanato in attuazione dell'articolo 32 della legge 8 aprile 1952, numero 212.

Il disegno di legge in parola si compone di undici articoli, che qui di seguito singolarmente si illustrano:

Art. 1. — Riguarda i fattorini telegrafici, dei quali modifica il trattamento economico per effetto del primo conglobamento economico dal 1° luglio 1955.

Attualmente, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, tali fattorini percepiscono:

— L. 10,70 per ciascuno dei primi 900 oggetti recapitati in un mese;

— L. 5,40 per ciascuno degli oggetti recapitati oltre i primi 900, con un minimo retributivo mensile ragguagliato a 900 oggetti.

Inoltre, riscuotono l'indennità di carovita, il premio di presenza, l'assegno integrativo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 396, e l'assegno perequativo.

Ora, di questi emolumenti, i primi tre vanno conglobati dal 1° luglio 1955 nella retribuzione, ai sensi del predetto articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, ed a ciò provvede appunto l'articolo 1 in esame il quale, per effetto di tale conglobamento, porta la retribuzione unitaria per ciascuno dei primi 900 oggetti recapitati a lire 32,50, tenuto conto degli arrotondamenti.

Per quanto si riferisce alla retribuzione relativa agli oggetti recapitati in eccedenza al numero anzidetto, si è ritenuto equo fissare l'aliquota unitaria in lire 7,50. Così il compenso di L. 5,40 stabilito ai sensi del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è elevato di un'aliquota del 40 per cento circa. Tale aliquota è stata ritenuta adeguata nella considerazione che il recapito da parte dei fattorini può essere espletato anche durante il normale orario di lavoro, stabilito dalle vigenti disposizioni, senza necessità cioè di una prestazione straordinaria eccedente tale orario.

Art. 2. — Riguarda invece i procaccia, scortapioghi, scambisti, ecc.. Per questi dipendenti non si sono potute mai predisporre apposite tabelle retributive, in quanto ciascuno di essi ha un particolare corrispettivo, pattuito all'inizio del rapporto di lavoro per libera contrattazione. In considerazione di ciò, con l'articolo 2 in esame viene stabilito di elevare con effetto dal 1° luglio 1955 la retribuzione mensile lorda, spettante agli agenti in parola, ad un importo tale che la retribuzione medesima, depurata delle varie ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, risulti *pari* all'ammontare del trattamento economico da essi goduto al 30 giugno 1955 per retribuzione base, assegni personali, indennità di carovita (escluse le quote complementari), assegno integrativo di cui all'articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e assegno integrativo corrisposto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 396.

Art. 3. — In conseguenza di quanto disposto nei due precedenti articoli, vengono soppresse come voci a sè stanti, perchè unificate nella retribuzione del personale interessato, la indennità di carovita, escluse le quote complementari, gli assegni personali in godimento al 30 giugno 1955, nonché l'assegno integrativo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1956, n. 396.

Inoltre, limitatamente alle categorie di personale previste dall'articolo 2, viene anche soppresso l'assegno integrativo di cui all'articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Art. 4. — Concerne il caso di cumulo del servizio di procacciato con quello di ricevitore o portalettere per una prestazione complessiva giornaliera superiore alle sei ore; e stabilisce che in tale caso l'indennità di carovita spettante ai procaccia al 30 giugno 1955 viene computata, ai fini della nuova retribuzione al 1° luglio 1955, limitatamente ad alcuni determinati importi a seconda che la prestazione richiesta per il servizio esplicito in qualità di ricevitore o portalettere sia di 2, 3, 4, 5 ore giornaliere. Con tale articolo, come espressamente è precisato nel secondo comma, viene modificato il criterio già in vigore, secondo cui

si intendevano preminenti i servizi con retribuzione superiore, mentre ora è da considerare comunque preminente la prestazione di portaflettere e di ricevitore, per i quali è stata per legge stabilita l'equiparazione economica agli agenti di ruolo dell'Amministrazione pur in rapporto alla singola predeterminata durata della prestazione giornaliera.

Art. 5. — Come già precisato, non sono incluse nella retribuzione mensile decorrente dal 1° luglio 1955 le quote complementari di carovita. Pertanto, con l'articolo in parola si stabilisce che tali competenze sono corrisposte a parte sotto la denominazione di « quote di agguinta di famiglia » con le stesse norme di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, ed all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7. Viene poi confermato che la misura intera di dette quote spetta per i servizi che richiedano una prestazione di almeno sei ore giornaliere e che per le prestazioni inferiori la misura stessa è ridotta a tanti sesti dell'intera quota quante sono le ore di lavoro.

Art. 6. — L'articolo 17 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, consente di provvedere ai servizi di trasporti postali nonchè a quelli di sorveglianza all'approdo dei cavi sottomarini, ecc., a mezzo di agenti vincolati con obbligazione personale, purchè i servizi stessi non comportino una spesa annua superiore a un determinato limite (inizialmente fissato in lire 6.000 annue per i primi e 7.000 per i secondi, e successivamente elevato, per effetto di vari provvedimenti, fino a lire 191.400).

In occasione ora del conglobamento di cui al presente disegno di legge, si rende necessario elevare in misura congrua l'anzidetto limite massimo: ed a ciò provvede l'articolo in esame, portandolo alla cifra di lire 700.000 annue.

Art. 7. — Provvede per i fattorini telegrafici al conglobamento totale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, con decorrenza dal 1° luglio 1956.

Al riguardo, dato che agli elementi già presi in considerazione ai fini del conglobamento parziale (retribuzione, carovita base, assegno integrativo e premio di presenza) occorre aggiungere, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 citato, l'assegno perequativo lordo di lire 1.920 mensili (che viene soppresso come tale), l'articolo in esame stabilisce per i primi 900 pezzi recapitati in un mese, la retribuzione unitaria di lire 35 lorde.

Applicandosi poi lo stesso criterio seguito per il conglobamento parziale e sopra illustrato, trattando dell'articolo 1, l'articolo eleva a lire 9 il compenso per gli oggetti recapitati in eccedenza ai 900 mensili.

Art. 8. — Disciplina il conglobamento totale con effetto dal 1° luglio 1956 nei riguardi dei procaccia, scortapioghi, ecc., di cui al precedente articolo 2.

L'articolo, cioè, dispone che la retribuzione mensile lorda goduta alla data del 30 giugno 1956, è aumentata dal 1° luglio 1956 dell'importo dell'assegno perequativo di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni, e da tale personale percepito al 30 giugno 1956.

L'assegno perequativo che viene così conglobato nella retribuzione è conseguentemente soppresso come tale.

Art. 9. — Provvede ad estendere, per il periodo dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, a tutto il personale considerato dal disegno di legge, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, riguardanti la misura dei contributi previdenziali ed assistenziali sulla base delle retribuzioni godute al 30 giugno 1955. Inoltre, estende dal 1° luglio 1956, e sempre in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, riguardanti la misura delle ritenute previdenziali ed assistenziali, calcolate queste sull'80 per cento delle retribuzioni risultanti al 1° luglio 1956.

Art. 10. — Stabilisce che la tredicesima mensilità da corrispondere al personale di cui trattasi, è commisurata ad una mensilità della re-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tribuzione derivante dall'applicazione del disegno di legge in parola, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

Art. 11. — Indica il modo di copertura della spesa stabilendo che per l'esercizio 1955-56 si provvede ai sensi dell'articolo 12, secondo com-

ma, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 (legge delega), mentre per gli esercizi successivi l'onere farà carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che viene autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La retribuzione dei fattorini telegrafici, compresi i provvisori, alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è elevata, a decorrere dal 1° luglio 1955, a lire 32,50 lorde per ognuno dei primi 900 oggetti recapitati in un mese ed a lire 7,50 lorde per ciascuno dei successivi.

Art. 2.

La retribuzione mensile lorda dei procaccia, scortapieghi e scambisti, vincolati da obbligazione personale, e dei guardapprodi di cui al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e successive modificazioni, è elevata, dal 1° luglio 1955, ad un importo tale che, dopo l'applicazione delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, risulti pari all'ammontare mensile netto del trattamento loro spettante al 30 giugno 1955 a titolo di retribuzione e assegni personali, di indennità carovita (escluse le quote complementari), di assegno integrativo di cui all'articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e di assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 396.

La retribuzione mensile lorda di cui al precedente comma è arrotondata a lire 500 per eccesso.

Art. 3.

Nei confronti del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono soppressi a decorrere dal 1° luglio 1955:

a) l'indennità di carovita, escluse le quote complementari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni;

b) gli assegni personali in godimento alla data del 30 giugno 1955;

c) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 396.

Nei confronti del personale indicato al precedente articolo 2 è altresì soppresso a decorrere dal 1° luglio 1955 l'assegno integrativo di cui all'articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Art. 4.

Nel caso di cumulo del servizio di procaccia con quelli di ricevitore o portalettere, per una prestazione complessiva superiore a sei ore giornaliere, ai fini previsti dal precedente articolo 2 l'indennità di carovita spettante al procaccia al 30 giugno 1955 va computata limitatamente ai sottoindicati importi per ciascuna delle seguenti posizioni:

a lire 8.347 se il servizio di ricevitore o portalettere è di 2 ore giornaliere;

a lire 6.260 se il servizio di ricevitore o portalettere è di 3 ore giornaliere;

a lire 4.173 se il servizio di ricevitore o portalettere è di 4 ore giornaliere;

a lire 2.087 se il servizio di ricevitore o portalettere è di 5 ore giornaliere.

Nel predetto cumulo di servizi la prestazione di ricevitore o portalettere è, in ogni caso, da considerare preminente.

Art. 5.

Al personale indicato negli articoli 1 e 2 sono corrisposte, a decorrere dal 1° luglio 1955, le quote di aggiunta di famiglia con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.

La misura intera di dette quote spetta per i servizi che richiedano almeno sei ore di lavoro giornaliero.

Per i servizi che richiedano una prestazione inferiore alle sei ore giornaliere l'aggiunta di famiglia è ridotta a tanti sesti dell'intera quota quante sono le ore di lavoro.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 6.

Il limite massimo di spesa per la stipulazione delle obbligazioni personali di cui all'articolo 17 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni, è elevato dal 1° luglio 1955 a lire 700.000 annue.

Art. 7.

La retribuzione dei fattorini telegrafici, compresi i provvisori, stabilita dal precedente articolo 1, è elevata, a decorrere dal 1° luglio 1956, a lire 35 lorde per ognuno dei primi 900 oggetti recapitati in un mese ed a lire 9 lorde per ciascuno dei successivi.

Dalla stessa data è soppresso l'assegno perequativo di cui alla legge 11 aprile 1950, numero 130.

Art. 8.

A decorrere dal 1° luglio 1956, la retribuzione mensile lorda del personale di cui al precedente articolo 2 è aumentata, rispetto a quella goduta al 30 giugno 1956, dell'importo dell'assegno perequativo fruito ai sensi della legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni, alla predetta data del 30 giugno 1956.

La retribuzione mensile lorda risultante dall'applicazione del precedente comma è arrotondata a lire 500 per eccesso.

Dalla stessa data del 1° luglio 1956, l'assegno perequativo di cui sopra è soppresso.

Art. 9.

Per il periodo dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 sono estese al personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° luglio 1956, sono estese allo stesso personale, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 10.

La tredicesima mensilità, spettante al personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 466, è commisurata ad una mensilità della retribuzione derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

Art. 11.

Fermo il disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà a carico del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attribuzione di fondi a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.